



DISCIPLINARE/CAPITOLATO

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA VENDITA FRANCO IMPIANTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ANCONA E CASTELFIDARDO* IDENTIFICATO CON IL CODICE CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA).

SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SELEZIONE PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI.

ART. 1 - PREMESSA

L'AnconAmbiente S.p.A. è gestore del servizio di igiene urbana presso i Comuni di Ancona e Castelfidardo (fino al 31/03/2015), in cui effettua la raccolta dei rifiuti costituiti da imballaggi in plastica con modalità di intercettazione porta a porta e stradale.

ART. 2 - OGGETTO

L'AnconAmbiente S.p.A. intende procedere all'alienazione dei rifiuti costituiti da imballaggi in plastica (Codice CER 150102) da ritirare presso il centro di trasferimento di Ancona, Via Einaudi, 26.

L'Impresa aggiudicatrice dovrà garantire il servizio di ritiro, trasporto e consegna dei rifiuti sopra indicati presso impianti di trattamento autorizzati al loro recupero, accollandosi i relativi oneri di spesa.

Ai fini della formulazione dell'offerta, pertanto, l'Impresa interessata dovrà provvedere alla fornitura in comodato d'uso e al successivo posizionamento di numero 6 (sei) unità di carico come meglio definite la successivo articolo 5, più un'unità di carico di riserva per eventuali sostituzioni, per consentire l'ottimizzazione della successiva fase di trasporto.

In ogni caso dovrà essere garantita presso il centro di trasferimento la presenza contemporanea di 4 unità di carico.

La produzione dei rifiuti di imballaggio Codice CER 150102 stimata per i 36 mesi di affidamento del servizio è riportata nel dettaglio che segue:

CODICE CER 150102, imballaggi in plastica:

CENTRO DI TRASFERENZA	QUANTITATIVO STIMATO/ANNO (tonn.)	FREQUENZA DI RITIRO
Ancona, Via Einaudi, 26	2300-2500	giornaliera

*** La raccolta differenziata dei rifiuti costituiti da imballaggi in plastica presso il territorio comunale del Comune di Castelfidardo sarà gestito dall'AnconAmbiente S.p.A. fino al 31/03/2015.**



ART. 3 – DESCRIZIONE E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

I rifiuti di imballaggio Codice CER 150102 raccolti dalla AnconAmbiente provengono dal servizio di ritiro con modalità di intercettazione porta a porta e stradale.

L'Impresa aggiudicataria del servizio dovrà garantire il ritiro delle unità di carico contenenti i rifiuti di imballaggio Codice CER 150102 presso il centro di trasferimento di Ancona, Via Einaudi, 26 con frequenza giornaliera, assicurando, tuttavia, un numero minimo di 5 interventi/settimana per ritiro di 2 unità di carico/intervento.

L'intervento di ritiro dovrà essere effettuato obbligatoriamente dalle ore 6.30 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì.

Per ciascun intervento di ritiro l'AnconAmbiente S.p.A. emetterà il Formulario di Identificazione Rifiuto, ex articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base del modello definito dal D.M. 145/1998, con le modalità di compilazione di cui alla Circolare ministeriale 4 agosto 1998, N. GAB/DEC/81/12/98.

Il Formulario di Identificazione Rifiuto sarà compilato per ogni ritiro indicando l'AnconAmbiente S.p.A. alla voce "Produttore/Detentore", l'impresa aggiudicataria alla voce "Trasportatore" e l'impianto di destinazione finale alla voce "Destinatario".

Qualora l'impresa aggiudicataria volesse avvalersi di trasportatori terzi, il Formulario di Identificazione Rifiuto dovrà riportare il trasportatore terzo alla voce "Trasportatore", mentre l'Impresa aggiudicataria sarà indicata nelle annotazioni come "Intermediario" senza detenzione.

A ciascuna quarta copia del Formulario di Identificazione Rifiuto dovrà essere allegata copia dello scontrino di pesatura relativo a ogni carico in ingresso impianto.

L'Impresa cui sarà affidata l'attività di trasporto dei rifiuti di imballaggi in plastica, Codice CER 150102, presso gli impianti di destinazione finale dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 1, classe B o superiore, secondo quanto disposto dall'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, con le modalità intraviste dal D.M. 3 giugno 2014, n.120, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Gli impianti di destinazione finale dovranno essere autorizzati ai sensi di quanto previsto al Capo IV, articoli 208 e 209 e capo V, articoli 214 e 216, alle operazioni di recupero indicate alla parte IV, allegato C del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il servizio erogato dall'Impresa aggiudicataria dovrà essere attivato entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del contratto.

L'Impresa aggiudicataria dovrà strutturare il proprio servizio di ritiro tenendo conto degli orari indicati da Anconambiente S.p.A.

Il servizio di trasporto include:

- il prelievo dei rifiuti dai contenitori e il riposizionamento dei contenitori vuoti;
- il trasporto a destinazione dei rifiuti costituiti da imballaggi in plastica Codice CER 150102 ad impianti di destinazione all'uopo autorizzati.



L'Impresa aggiudicataria dovrà disporre della necessaria attrezzatura e del personale operativo idonei ad assicurare il servizio.

Il servizio dovrà essere svolto in modo da non deteriorare le piazzole di sosta/trasferenza e senza insudiciare i piazzali e le strade, sia interne all'impianto che esterne. Il servizio dovrà essere eseguito con tutte le accortezze atte ad evitare l'emissione in ambiente di agenti inquinanti e preservando l'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente.

Il trasporto dovrà avvenire attraverso gli itinerari più brevi e veloci, concordati con Anconambiente S.p.A., ed entro i tempi massimi di percorrenza prestabiliti.

Il Trasportatore, per ognuno dei veicoli impiegati, dovrà essere in possesso delle coperture assicurative per Responsabilità Civile Autoveicoli e Responsabilità Civile Terzi.

ART.4 - DURATA DELL' APPALTO - INVARIABILITA' CORRISPETTIVO

Il contratto avrà durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione.

Sarà facoltà di entrambi le parti di recedere dal contratto dopo i primi tre mesi con un preavviso di almeno 45 giorni da inviare mediante raccomandata a.r. o posta certificata.

L'importo fisso a fronte di ogni tonnellata prelevata dal centro di trasferimento offerto in sede di gara sarà ritenuto invariabile per tutta la durata contrattuale.

ART. 5 - MEZZI E ATTREZZATURE

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a fornire le unità di carico per il raggruppamento dei rifiuti, ottimizzato per le successive fasi di trasporto, in comodato d'uso gratuito.

Le unità di carico dovranno essere in buono stato e non danneggiate, di volumetria e caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni legislative, così come appresso riportato:

- Centro di trasferimento Ancona, Via Einaudi, 26: n. 6 press container più 1 press container di riserva compatibili con le presse stazionarie Mod. SP2500 della SISTEMI SRL che verranno utilizzate per il carico della plastica nei citati container.

Saranno a carico della Impresa aggiudicataria gli oneri relativi alla fornitura, posizionamento e bonifica dei contenitori, manutenzione oltreché la sostituzione per normale usura o danneggiamento accidentale.

In particolare, qualsiasi attività di manutenzione dovrà garantire il ripristino della funzionalità dell'unità di carico entro e non oltre 72 ore (3 giorni lavorativi) dalla richiesta di intervento inoltrata da AnconAmbiente S.p.A.

Anche la sostituzione dell'unità di carico con quella di riserva dovrà avvenire entro e non oltre 72 ore dalla segnalazione di AnconAmbiente S.p.A. o dal sopralluogo che l'Impresa aggiudicataria vorrà effettuare per verificarne l'irreparabile danneggiamento.



Resta inteso che l'AnconAmbiente S.p.A. dovrà custodire con cura le unità fornite dall'Impresa aggiudicataria e che la loro eventuale sottrazione o danneggiamento per colpe non imputabili all'Impresa aggiudicataria comporterà la sostituzione da parte dell'Impresa aggiudicataria a spese dell'AnconAmbiente S.p.A.

ART. 6 – MODALITA' DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per prendere parte alla procedura ad evidenza pubblica le Ditte dovranno far pervenire alla Anconambiente S.p.A., Via del Commercio, 27, 60127 Ancona, Ufficio Protocollo - **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 27/10/2014, pena esclusione**, un plico debitamente chiuso e sigillato sugli angoli e lembi di chiusura, sul quale dovranno essere chiaramente apposte le seguenti diciture:

- 1) "IL MITTENTE";
- 2) "NON APRIRE";
- 3) "Procedura ad evidenza pubblica per la consegna dei rifiuti costituiti da imballaggi in plastica identificati dal Codice CER 150102."

Si avverte che l'Anconambiente S.p.A. non assume alcuna responsabilità per l'eventuale apertura di plichi che non si distinguano dalla normale corrispondenza attraverso i sopraddetti riferimenti e che, pertanto, verranno esclusi dalla procedura ad evidenza pubblica.

L'Impresa, a propria scelta, dovrà far pervenire il proprio plico in uno dei seguenti modi:

- a mezzo del servizio postale di Stato con raccomandata A/R;
- a mezzo di agenzia di recapito autorizzata con ricevuta di ritorno;
- a mano a cura del mittente (in questo caso l'AnconAmbiente S.p.A. rilascerà apposita ricevuta).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo e totale rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga in tempo utile e, pertanto, verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta debitamente controfirmate su tutti i lembi di chiusura ed idoneamente collezionate come il plico unico, recanti l'intestazione del mittente e le seguenti diciture:

- BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

Le buste devono contenere quanto segue:

BUSTA A contenente:

- a) A pena di esclusione, **l'istanza di partecipazione alla procedura**, debitamente compilata in tutte le sue parti; l'imposizione a pena di esclusione non concerne l'utilizzo del *modulo allegato 1*), ma l'inclusione nell'istanza di tutte le dichiarazioni - nessuna esclusa - in esso previste. Qualora alla procedura ad evidenza pubblica partecipi un raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 34, comma 1, lett.



d) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) anche non ancora costituito, o un consorzio ordinario di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), a pena di esclusione, dovrà essere debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta un'istanza separata per ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. A pena di esclusione la sottoscrizione dell'istanza dovrà essere autografa in originale essendo esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica.

- b) A pena di esclusione, la **dichiarazione** in merito ai requisiti generali e speciali di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica completa di tutte le informazioni previste al *modulo allegato 2*), l'imposizione a pena di esclusione non concerne l'utilizzo del fac simile, ma l'inclusione nell'istanza di tutte le dichiarazioni - nessuna esclusa - in esso previste.
- c) Copia fotostatica di un **documento di identità** in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica (o di un documento di identità per ciascuno dei sottoscrittori delle istanze, nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio), ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella documentazione per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica deve essere obbligatoriamente rinvenibile, a pena di esclusione, almeno una fotocopia del documento di identità del dichiarante/offerente.
- d) A pena di esclusione, una **idonea dichiarazione bancaria** rilasciata da soggetti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93 (art. 41 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163); qualora alla procedura ad evidenza pubblica partecipi un raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) o un consorzio ordinario di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), a pena di esclusione, la dichiarazione bancaria dovrà essere presentata dagli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.
- e) A pena di esclusione, l'**impegno di un fideiussore** a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora l'offerente risultasse affidatario;
- f) A pena di esclusione, **copia fotostatica del verbale di avvenuto obbligatorio sopralluogo**.

BUSTA B

La busta dell'offerta economica dovrà contenere:

- a) Il modulo offerta sottoscritto in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta.

L'offerta dovrà rispondere ai seguenti requisiti:



- A pena d'esclusione, dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere valida e sottoscritta dal soggetto che ne abbia il potere;
- A pena d'esclusione, la sottoscrizione dell'offerta dovrà essere autografa in originale essendo esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica.
- A pena di esclusione, in caso di partecipazione dei soggetti indicati dal D.Lg. 12 aprile 2006, n. 163, art. 34, comma 1, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e)(consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile), l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i predetti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
- A pena di esclusione, qualora partecipino alla procedura ad evidenza pubblica soggetti costituiti da più operatori economici riuniti o consorziati, nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno di essi.
- A pena di esclusione, le offerte non potranno essere condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello indicato in lettere.

L'offerta dovrà essere formulata indicando al massimo due cifre decimali; nel caso fossero indicate più di due cifre decimali, il secondo decimale sarà arrotondato alla cifra superiore, qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque.

Il corrispettivo offerto dovrà intendersi IVA e oneri della sicurezza esclusi.

Le imprese concorrenti sono vincolate all'offerta presentata per 180 giorni, con decorrenza dal termine di presentazione dell'offerta.

APERTURA OFFERTE SEDUTA PUBBLICA: i plichi verranno aperti in seduta pubblica il **28/10/2014 ore 10.00**, presso la sala Cd'A dell'AnconAmbiente S.p.A., Via del Commercio, 27.

Sono ammessi a partecipare all'apertura delle offerte i Legali Rappresentanti delle Imprese invitate, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti Rappresentanti Legali.

ART. 7 - AGGIUDICAZIONE E CORRISPETTIVO

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'Anconambiente S.p.A.



Il servizio sarà aggiudicato in via definitiva all'Impresa che avrà formulato **la migliore offerta/Tonn. in rialzo rispetto all'importo posto a base di gara pari a 150 €/Tonn.**, IVA esclusa.

Si specifica che i costi della sicurezza relativi al DUVRI sono stimati pari a zero.

L'Impresa aggiudicataria riconoscerà il corrispettivo offerto per i conferimenti di rifiuti di imballaggio in plastica, Codice CER 150102, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani aventi una percentuale di impurità non superiore al 25%.

Si precisa che le percentuali di impurità verranno determinate secondo le modalità operative degli Allegati e Condizioni Generali CO.RE.PLA.

L'Impresa aggiudicatrice dovrà garantire comunque il ritiro, senza il pagamento di alcun corrispettivo e senza alcun addebito all'AnconAmbiente S.p.A., nel caso in cui l'AnconAmbiente S.p.A. effettui singoli conferimenti con impurità superiori al 25%.

Si precisa che l'AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto e di indire una nuova manifestazione pubblica di scelta del contraente, qualora le segnalazioni di superamento del 25% tollerato di impurità e, quindi, il ritiro senza pagamento di alcun corrispettivo, dovessero superare il numero di 3/anno.

L'Impresa aggiudicataria avrà facoltà di respingere i rifiuti diversi dagli imballaggi in plastica (Codice CER 150102) o contaminati da rifiuti pericolosi, tutti di origine non domestica, compresi i rifiuti di imballaggio in plastica o metallo non vuoti e con residui del contenuto in misura superiore al peso dell'imballaggio vuoto.

Le analisi sui rifiuti costituiti da imballaggi in plastica conferiti, per la determinazione della percentuale di impurità, potranno essere effettuate mensilmente presso il Centro di trasferimento di partenza o presso l'impianto di destinazione in accordo tra le parti e determineranno la percentuale di impurità da applicare ai conferimenti per il mese successivo alla data di effettuazione dell'analisi.

I costi per le suddette analisi dovranno essere completamente sostenuti dall'Impresa aggiudicatrice.

ART. 8 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'ammissione alla procedura ad evidenza pubblica delle offerte, la loro valutazione formale (circa la corretta presentazione della documentazione richiesta) e la successiva valutazione sarà curata dall'Anconambiente S.p.A.

Le offerte dovranno essere elaborate e presentate nella stretta osservanza di quanto prescritto nel precedente articolo 5.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione dell'offerta, la mancata presentazione da parte dell'Impresa concorrente anche di uno solo dei documenti richiesti o la mancanza dei requisiti chiesti comporterà la esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.

L'Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere a tutte o ad alcune delle Imprese concorrenti, la presentazione entro breve termine perentorio, di ulteriori



precisazioni o integrazioni delle offerte allo scopo di acquisire tutti gli elementi per la loro valutazione.

Le offerte dei concorrenti, per il fatto stesso della loro presentazione, sono vincolanti per gli stessi, a tutti gli effetti fino alla stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria.

L'Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di annullare, revocare, e/o ripetere la procedura ad evidenza pubblica, o effettuare gare per specifiche opere, senza che per questi motivi le ditte offerenti possano trarne motivo per richieste di rimborso per spese sostenute e/o risarcimenti di qualsiasi natura.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Il subappalto dell'attività di trasporto è ammesso.

In nessun caso l'AnconAmbiente S.p.A. intratterrà rapporti diretti con i subappaltatori autorizzati, restando l'Impresa aggiudicataria l'unica referente dell'AnconAmbiente S.p.A. e, come tale, responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni subappaltate e del loro pagamento ai subappaltatori in conformità alle previsioni del contratto di subappalto.

I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso di ricorso all'istituto del subappalto l'Impresa aggiudicataria dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi del D.M120/2014) per la Categoria 8, classe F o superiore, o ad un registro equivalente per le ditte avente sede in altro stato aderente alla UE.

L'iscrizione alla Categoria 8 si rende necessaria solo nel caso in cui l'Impresa appaltatrice intenda procedere al subappalto dell'attività di trasporto dei rifiuti entro i limiti previsti dall'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 10 - SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla procedura di assegnazione del servizio, è obbligatorio per le Imprese interessate effettuare il sopralluogo per presa visione delle aree interessate e per valutare le corrette modalità di esecuzione del servizio in ordine alle fasi di movimentazione, carico e transito; tale sopralluogo potrà essere effettuato dal 10/10/2014 al 17/10/2014 previo appuntamento a mezzo e-mail all'indirizzo: s.severini@anconambiente.it.

ART. 11 - REFERENTE

Nel corso della fase di aggiudicazione provvisoria e previa esplicita richiesta dell'AnconAmbiente S.p.A. è fatto obbligo all'Impresa aggiudicatrice comunicare il



nominativo del Referente Tecnico e del Referente Amministrativo cui inviare le relative comunicazioni/richieste. Nella comunicazione dovranno anche essere indicati i numeri di telefono, fax e e-mail che AnconAmbiente S.p.A. potrà all'uopo utilizzare (lett. l) di Allegato 2).

ART. 12 - OBBLIGHI GENERALI IN CAPO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di incarico e della perfetta esecuzione e riuscita dei servizi affidati, restando espressamente inteso che le prescrizioni contenute nel presente atto sono dall'Impresa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e che pertanto la loro osservanza non limita né riduce la responsabilità della ditta medesima.

La presenza, nella sede da cui prelevare i rifiuti oggetto del servizio, del personale della Anconambiente S.p.A. non limita né riduce la responsabilità dell'Impresa, che resta piena ed incondizionata.

L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni arrecati alla AnconAmbiente S.p.A. e a terzi in dipendenza ed in occasione dell'esecuzione dei servizi ed a sollevare l'Anconambiente S.p.A. da ogni relativa richiesta, nonostante l'obbligo dell'Impresa stessa ad ottemperare agli ordini emanati dalla Anconambiente S.p.A.

L'Impresa assume ogni responsabilità per tutta l'attività relativa al carico, trasporto e conferimento finale dei rifiuti, ed ogni altra attività esercitata in esecuzione della presente procedura di scelta del contraente, sollevando l' Anconambiente S.p.A. da ogni responsabilità anche parziale o sussidiaria.

L'Impresa è responsabile verso la Anconambiente S.p.A. del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il volume di rifiuti avuto in consegna, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti adibiti al servizio.

L'Impresa appaltatrice provvederà, oltre alle assicurazioni di legge, alla stipula obbligatoria - presso una Compagnia di Assicurazioni riconosciuta e di primaria importanza - di Polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (RCT/O), che tenga indenne Anconambiente S.p.A. da responsabilità civile per danni a terzi e prestatori di lavoro nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, dove tra terzi deve essere considerata anche Anconambiente S.p.A., mediante apposita appendice.

La polizza deve avere almeno i seguenti massimali:

- Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):
- € 1.500.000,00 per ogni sinistro;
- € 1.500.000,00 per ciascuna persona;
- € 1.500.000,00 per danni a cose;
- Responsabilità civile verso i "prestatori di lavoro" (R.C.O);
- € 1.500.000,00 per ogni sinistro;
- € 1.500.000,00 per ogni persona.



L'Impresa si obbliga all'assolvimento di tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici assistenziali e previdenziali che sono a proprio carico, sola ed esclusiva responsabile.

L'Impresa si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, la documentazione relativa ai pagamenti dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al personale adibito al servizio.

L'Impresa aggiudicataria dovrà far pervenire alla AnconAmbiente S.p.A., entro il termine che sarà da quest'ultima stabilito, la seguente documentazione:

- a) copia del presente disciplinare e del capitolato speciale d'appalto controfirmati entrambi dall'aggiudicatario pagina per pagina, per accettazione e conferma. In caso di aggiudicatario composto da una pluralità di operatori economici, i predetti documenti dovranno essere controfirmati da ciascuno di essi;
- b) l'eventuale atto di raggruppamento o l'atto di costituzione del consorzio, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 12 aprile 2006, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio ordinario non ancora costituito (art. 34, comma 1, lett d) ed e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- c) la cauzione definitiva resa ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163;
- d) copia delle polizze assicurative R.C.T e R.C.O;
- e) (se del caso) la documentazione di cui all'art. 1 del DPCM 11 maggio 1991, n. 187. In caso di aggiudicatario composto da una pluralità di operatori economici, la predetta documentazione dovrà essere prodotta da ciascuno di essi;
- f) l'eventuale ulteriore documentazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., attestante l'idoneità tecnico-professionale;
- g) copia conforme all'originale delle autorizzazioni alla gestione degli impianti di recupero di rifiuti con Codici CER 150102 (operazione R3 dell'All. C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smi) in cui si intendano conferire i rifiuti di imballaggio in plastica;
- h) copia conforme all'originale dei provvedimenti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.M. 120/2014) di cui alla dichiarazione presentata in sede d'offerta e dell'elenco dei mezzi autorizzati al trasporto, o ad un registro equivalente per le ditte aventi sede in altro stato aderente alla U.E;
- i) apposita dichiarazione contenente gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, sui quali verranno effettuate le disposizioni di pagamento da parte di Anconambiente S.p.A. nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- j) comunicazione con indicazione del nominativo del Referente Tecnico e del Referente Amministrativo e relativi numeri di telefono, fax e e-mail.



L'Impresa dovrà condurre il servizio con personale tecnico ed operativo di capacità ed idoneo, per numero e qualità, alla perfetta e tempestiva esecuzione del servizio richiesto dalla Anconambiente S.p.A.

La Anconambiente S.p.A. avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio dei dipendenti dell'Impresa per i quali ritenesse necessario il provvedimento, motivandone le ragioni e nel rispetto delle norme vigenti.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga pertanto per se i suoi successori ed aventi causa a tenere l'Anconambiente S.p.A. sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi richiesta od azione presente o futura in dipendenza del servizio svolto.

Resta stabilito che ogni atto di procura, pignoramento, sequestro e simili dovrà essere notificato, nelle forme di legge, alla Anconambiente S.p.A.

L'Impresa è tenuta a:

- provvedere a comunicare le informazioni di cui all'articolo 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro con l'obbligo di applicare nei confronti dei dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti nazionali e dagli accordi integrativi locali;
- l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e l'adeguata formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dei servizi presenta nelle varie fasi, la fornitura ai propri operai di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente documento, AnconaAmbiente S.p.A. potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'Impresa aggiudicatrice per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, avvalendosi di operatori economici autorizzati ai sensi di legge od operando direttamente. Al verificarsi di tale evenienza AnconaAmbiente S.p.A. si rivarrà nei confronti dell'Acquirente di tutte le minori entrate e/o le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'ora detta esecuzione d'ufficio, la cui attestazione avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, fatta comunque salva la facoltà per AnconaAmbiente S.p.A. di esperire ogni azione e/o determinazione in ogni sede per il risarcimento dei danni.

Inoltre, qualora l'abbandono o la sospensione, totale o parziale, dei servizi in contratto siano ingiustificati, AnconaAmbiente S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà disporre l'immediata risoluzione del contratto.

Oltre a quanto prescritto specificatamente sarà a totale carico dell'Impresa aggiudicataria:

- adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per assicurare il traffico stradale e per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonchè per evitare



danni ai beni pubblici e privati, di ogni eventuale danno a persona ed a l'Impresa aggiudicataria sarà unica responsabile sia penalmente sia civilmente;

- tutte le imposte, comprese le cauzioni, che comunque possono essere applicate in relazione al servizio da eseguire;
- tutte le spese relative alla riparazione di eventuali danni che si verificassero durante l'esecuzione del servizio, tutte le opere provvidenziali, dovendo l'Impresa, anche senza specifiche disposizioni dell'Anconambiente S.p.A. adottare, a sua cura e spese tutte le precauzioni normativamente previste per evitare danni a persone, animali e cose.

Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto qualora eventuali provvedimenti autorizzativi dovessero venire a mancare alla all'Impresa aggiudicataria e impedissero la prosecuzione del rapporto contrattuale.

In tal caso verrà erogato all'Anconambiente S.p.A. il corrispettivo relativo ai quantitativi effettivamente e regolarmente resi fino alla data di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, per cause di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla propria volontà, non risultasse più in grado di effettuare il servizio di ritiro, trasporto, consegna dei rifiuti avviati da Anconambiente S.p.A., il contratto dovrà intendersi espressamente risolto ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori specifici adempimenti.

Anche in tal caso Anconambiente S.p.A. percepirà unicamente quanto dovuto in relazione ai quantitativi effettivamente e regolarmente conferiti dall'Impresa.

Nell'espletamento delle operazioni sopra indicate ed in particolare nelle operazioni di recupero dei rifiuti, dovranno essere adottate tutte le disposizioni imposte dalle leggi (Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii. e relative norme di attuazione e Leggi Regionali vigenti), dai regolamenti, nonché dal Codice della Strada, atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito nei luoghi interessati al servizio.

Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'Impresa aggiudicataria e Anconambiente S.p.A. nell'applicazione del contratto non darà diritto all'Impresa di sospendere o ritardare i servizi né titolo a giustificare i ritardi nell'ultimazione degli stessi.

Il legale Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria dichiara l'accettazione e condivisione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) o eventuale proposta per integrazione e/o modifica del DUVRI che la Committente provvederà a consegnare all'appaltatore in fase di aggiudicazione.

L'Impresa non avrà diritto a indennizzi per ritardi derivanti dalla presenza di altre imprese nell'ambito dell'espletamento del servizio.

L'Impresa si obbliga a produrre un quadro riepilogativo dei conferimenti con cadenza mensile, entro il giorno 5 (cinque) del mese, contenente per ogni conferimento le seguenti informazioni minime: luogo di produzione, destinatario, estremi FIR, data,



codice CER, attività di cui all'allegato C alla parte IV del Dlgs. 152/2006 e ss. quantità (peso rilevato dal destinatario).

ART. 13 - VERIFICA DEI QUANTITATIVI CONFERITI

Il peso di riscontro per la determinazione del corrispettivo dovuto è quello rilevato ed accettato durante il conferimento presso l'impianto. A tal fine l'affidatario provvederà a consegnare annualmente il certificato di taratura della pesa presente in impianto.

È facoltà di AnconAmbiente S.p.A., di norma con cadenza bimestrale, eseguire delle verifiche a campione sul peso del materiale conferito riscontrato dall'impianto di destino, come di seguito indicato.

Prima del conferimento presso la piattaforma dell'Acquirente e a conferimento avvenuto, il trasportatore dovrà sottoporsi alle operazioni di pesatura del carico presso la pesa posta all'uscita del centro di trasferimento. Le pesate saranno eseguite presso una pesa di proprietà di AnconAmbiente S.p.A. conforme a quanto prescritto dalla direttiva 90/384/CEE con riferimento alla norma EN 45501.

Il peso netto della pesata - campione, confrontato con il peso netto dichiarato dall'Acquirente, potrà avere uno scostamento massimo del 2% (percentuale riferita alla pesata dell'acquirente).

Nel caso in cui lo scostamento del peso netto sia superiore al 2%, si avvierà un confronto per accertare le cause delle differenze e se confermate, l'Acquirente dovrà riconoscere a AnconAmbiente S.p.A. i quantitativi riscontrati dalla piattaforma dell'Acquirente maggiorati della differenza percentuale eccedente il 2% riscontrata relativamente a ciascuno dei carichi conferiti.


Esempio: se il peso netto di una pesata - campione è pari a 7.000 kg mentre il peso netto rilevato dalla pesa dell'Acquirente è pari a 6.800 kg, la differenza è di 100 kg, pari ad uno scarto percentuale del 1,47% quindi entro la tolleranza imposta. Se il peso netto rilevato dalla pesa dell'Acquirente è pari a 6.500 kg la differenza è di 500 kg, pari ad uno scarto percentuale del 7,69%. Sottraendo il limite di scostamento del 2%, risulta un delta del 5,69%; tale percentuale di incremento sarà applicata a tutti i pesi dei carichi conferiti nel periodo intercorrente tra due pesate - campione consecutive e comunque per un massimo di 60 (sessanta) giorni antecedenti alla pesata campione risultata non conforme, applicando i prezzi di compravendita offerti.

ART.14 - QUALITA' DEL MATERIALE CONFERITO PRESSO L'IMPIANTO DI SELEZIONE

AnconAmbiente S.p.A. si impegna a conferire un materiale con una percentuale di impurità inferiore al 25%.

Per la presente vendita ai singoli carichi si applicheranno nel caso di frazioni estranee di rifiuto i seguenti criteri:

% peso frazioni estranee rispetto al peso totale del	% corrispettivo rispetto al prezzo offerto aggiudicato	Oneri smaltimento frazioni estranee
--	--	-------------------------------------



carichi		
Fino al 25% in peso	100%	Totalmente a carico dell'Impresa aggiudicatrice
Oltre il 25% in peso	/	Ritiro del carico senza pagamento del corrispettivo*

***si salva la facoltà che si riserva AnconAmbiente S.p.A. di recedere dal contratto nel caso di 3 segnalazioni/anno in relazione a carichi con frazioni estranee eccedenti il 25%.**

Per frazioni estranee di rifiuto si intendono i rifiuti non classificabili con il codice CER relativi agli imballaggi in plastica.

Nel caso in cui l'impianto contestasse un carico di materiale per la supposta presenza di frazioni estranee di rifiuto eccedenti il 25%, dovrà comunicare tale contestazione ai referenti di AnconAmbiente S.p.A. al momento dello scarico del mezzo, e dar modo ai tecnici di AnconAmbiente S.p.A. di recarsi in sito per la verifica in contraddittorio tramite verbale e documentazione fotografica.

Nel caso in cui i tecnici di AnconAmbiente S.p.A. non potessero recarsi in sito in tempo utile, l'impianto dovrà stilare apposito rapporto scritto descrittivo dei rifiuti contenuti nel carico contestato, e corredato da fotografie del medesimo e del mezzo che ha effettuato lo scarico; il rapporto scritto dovrà essere controfirmato dall'autista del mezzo che ha effettuato lo scarico, e dovrà essere trasmesso a AnconAmbiente S.p.A., che si riserverà di assumere le decisioni in merito riferendosi alla Tabella sopraindicata.

ART.15 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente appalto, nonché del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti degli obblighi stessi, l'Impresa aggiudicataria, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva per un valore pari al 10% dell'importo contrattuale, e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

In mancanza della costituzione della cauzione, nei modi e nelle forme di legge, ed entro i termini indicati nel presente articolo, l'Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione stessa.

L'importo delle garanzie di cui al presente articolo è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del D.Lgs 163/06 e s.m.i.



ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria dovrà sottoscrivere il contratto di appalto entro (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Qualora l'aggiudicatario non provveda a sottoscrivere il contratto nei termini stabiliti, l'Anconambiente S.p.A. ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, disponendo la richiesta di risarcimento dei danni in relazione all'affidamento dell'appalto ad altra ditta.

L'AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di ricorrere all'istituto della proroga al fine estendere il contratto per il periodo strettamente necessario alla effettuazione delle procedure di scelta ad evidenza pubblica del contraente per il nuovo affidamento.

Tale proroga è intesa come strumento atto ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

ART. 17 PENALITA'

Il servizio non effettuato entro i termini e/o secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare/Capitolato renderà l'Impresa inadempiente.

Le inadempienze alle prescrizioni del servizio verranno comunicate per iscritto all'Impresa aggiudicataria.

In particolare le penali verranno applicate con le seguenti modalità:

- 250 € per ogni giorno di ritardo nel ritiro del materiale rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente Disciplinare/Capitolato o quanto concordato nel calendario di ritiro;
- 250 € per il mancato rispetto della frequenza di ritiro;
- 250 € per ogni giorno in cui non sia effettuata la richiesta manutenzione che garantisca la funzionalità delle unità di carico in un tempo massimo di 72 ore (3 giorni lavorativi), salvo motivi di comprovata impossibilità riscontrati dall'AnconAmbiente S.p.A.;
- 250 € per ogni giorno di ritardo di consegna dell'unità di carico di riserva;
- 250 per ogni giorno di ritardo nella consegna delle unità di carico per l'inizio del servizio.

Tali oneri saranno conteggiati mensilmente e comunicati ufficialmente all'Impresa Aggiudicataria la quale, entro 7 (sette) giorni, provvederà a verificare gli importi calcolati e ad inviare eventuali controdeduzioni.

ART. 18 - DECADENZA DELL'APPALTO

Il contratto si intenderà espressamente risolto qualora, nonostante reiterati solleciti (verbali e/o scritti), eventuali servizi contestati non venissero eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità a quanto previsto, la Anconambiente S.p.A. provvederà



all'esecuzione dei servizi non realizzati dall'Impresa addebitandole i relativi oneri compresi quelli relativi ai danni subiti.

Il contratto si intenderà altresì espressamente risolto in caso di grave inadempimento dell'Impresa aggiudicataria, anche in tale ipotesi la Anconambiente S.p.A. addebiterà l'importo relativo ai danni subiti.

L' Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto salvo il risarcimento del maggior danno nei seguenti e non esaustivi casi di inadempimento:

- grave irregolarità riscontrata nello svolgimento del servizio;
- ripetute deficienze o disservizi che hanno dato luogo ad applicazioni di penalità;
- condanna per inosservanza agli obblighi delle Leggi sul collocamento obbligatorio dei lavoratori;
- mancata applicazione del C.C.N.L. adottato e mancato rispetto, nei confronti del personale, degli obblighi di qualsiasi tipo (di natura previdenziale, assicurativa, sanitaria, ecc.);
- mancato mantenimento delle polizze assicurative di legge e di quelle obbligatorie che devono tenere indenne l'AnconAmbiente S.p.A. da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinanti nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto;
- mancato reintegro della cauzione definitiva.

L'Anconambiente S.p.A., inoltre, dovrà risolvere anticipatamente il contratto qualora eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria impedissero la prosecuzione del rapporto contrattuale in ogni caso, verrà corrisposto il corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente rese alla data di risoluzione del contratto.

Tutto quanto non previsto espressamente nella presente scrittura è regolato dalle norme del Codice Civile.

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, per cause di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla propria volontà, non risultasse più in grado di effettuare il servizio di selezione dei rifiuti avviati da Anconambiente S.p.A., il presente contratto dovrà intendersi espressamente risolto ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori specifici adempimenti.

Anche in tal caso Anconambiente S.p.A. percepirà unicamente quanto dovuto in relazione ai quantitativi effettivamente e regolarmente conferiti dall'Impresa aggiudicataria.

Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'Impresa aggiudicataria e Anconambiente S.p.A. nell'applicazione del contratto non darà diritto all'Impresa di sospendere o ritardare i servizi né titolo a giustificare i ritardi nell'ultimazione degli stessi.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria, sotto pena di rescissione del contratto, in nessun caso potrà cedere, sia parzialmente che totalmente, il contratto a terzi.



L' Anconambiente S.p.A. osserverà le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 20 - REVISIONE PREZZI

La revisione del valore percentuale fisso riconosciuto è espressamente ed assolutamente esclusa.

ART. 21 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'AnconAmbiente S.p.A. provvede ad emettere fattura con cadenza mensile sulla base delle quantità di rifiuto mensile conferito presso l'impianto della ditta aggiudicataria, così come riportato nei formulari di identificazione/documenti di trasporto e dalle operazioni di pesatura effettuate presso l'impianto stesso.

Il pagamento della fattura dovrà avvenire tramite B.B. 90 gg. DFFM.

In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta dei ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali").

Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 30 (trenta) giorni, AnconAmbiente S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto.

ART.22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie tra la Anconambiente S.p.A. e l'Impresa aggiudicataria, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, che non si sono potute definire in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

ART. 23 - RISERVATEZZA - INFORMATIVA D.LGS.N° 196/2003

RISERVATEZZA

Ai sensi del D.Lgs n°196/2003 i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per la finalità connesse alla presente procedura ad evidenza pubblica e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Anconambiente S.p.A. conformemente alle disposizioni di legge di cui sopra e saranno comunicati a terzi solo per la stipula e la gestione del contratto.

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Vi informiamo che, ai fini del rapporto che si viene ad instaurare, l' Anconambiente S.p.A. deve trattare Vostri "dati personali", pertanto, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Vi forniamo le seguenti informazioni essenziali:



I Vostri dati verranno trattati in relazione alle esigenze dei servizi da noi svolti, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali; tale trattamento avverrà per tutta la durata dell'eventuale rapporto contrattuale ed anche successivamente, per finalità amministrative e commerciali e per i conseguenti adempimenti di obblighi legali e fiscali.

Il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.

Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi di legge, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso; mentre per i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza per noi dei dati richiesti e da Voi non conferiti.

I Vostri dati non verranno diffusi, mentre potranno essere da noi comunicati ai soggetti incaricati del loro trattamento; inoltre essi potranno essere comunicati a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei compiti ausiliari loro affidati.

In relazione ai Vostri dati personali potrete esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del DLgs. n. 196/2003, rivolgendovi direttamente all'Anconambiente S.p.A. che è il "titolare del trattamento".

Gli esiti della presente procedura ad evidenza pubblica potranno essere comunicati alle ditte ammesse a parteciparvi.

ART. 24 - QUESITI

Le richieste di informazioni e di chiarimenti sul disciplinare/capitolato, sui documenti complementari e sugli altri atti di gara dovranno pervenire non oltre le ore 12.00 del 21/10/2014, con comunicazione scritta da inviarsi alla stazione appaltante ai seguenti recapiti:

- info@anconambiente.it, per quesiti di ordine procedurale;
- a.deangelis@anconambiente.it, per quesiti di ordine tecnico;
- m.franceschetti@anconambiente.it, per quesiti di ordine amministrativo.

Le informazioni e i chiarimenti saranno comunicati mediante pubblicazione sul profilo del committente (www.anconambiente.it - Sezione "Appalti e Gare") entro il 23/10/2014, ore 13.00.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero irregolarità, errori o difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, Anconambiente S.p.A., si riserva in via di autotutela di rettificare e/o integrare il

presente Disciplinare/Capitolati e i documenti complementari. Le correzioni e integrazioni verranno pubblicate sul profilo del committente (www.anconambiente.it) - Sezione "Appalti e Gare").

Sarà, quindi, onere dei concorrenti consultare il profilo del committente per avere tempestivamente informazioni relative all'appalto e nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sul profilo del committente.

ART. 25 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Patrizio Ciotti.

ART. – 26 - D.Lgs. 231/2001 – CODICE ETICO

L'Anconambiente S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento in caso di mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario delle norme contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, adottati dalla Società e consultabili sul sito Internet www.anconambiente.it.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO E RUP
Ing. Patrizio Ciotti



ALLEGATI:

- ALLEGATO 1: Modello domanda di partecipazione;
- ALLEGATO 2: Modello dichiarazione;
- ALLEGATO 3: Modello offerta;
- ALLEGATO 4: DUVRI.

